

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante il "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", che ha istituito la dirigenza del ruolo sanitario, prevedendo, tra l'altro, che alla medesima si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario regionale", che stabilisce come requisito per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso al livello dirigenziale del ruolo sanitario la specializzazione nella specifica disciplina oggetto del concorso;
- visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" e, in particolare, il Titolo VI (articoli da 34 a 46), che disciplina la formazione dei medici specialisti ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia;
- dato atto che, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del soprarichiamato d.lgs. 368/1999, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno di medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della Salute che, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina, con apposito decreto, il numero globale degli specialisti da formare annualmente per ciascuna tipologia di specializzazione;
- dato atto che, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del soprarichiamato d.lgs. 368/1999, in relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero globale dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43 del medesimo d.lgs. 368/1999, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa;
- dato atto che, al fine dell'adozione degli atti di competenza dei suddetti Ministeri, con nota dell'11 aprile 2017 (prot. n. 13418/ass) la Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali aveva provveduto ad inviare al Ministero della Salute, per il tramite del Coordinamento tecnico della Commissione Salute, la rilevazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare per il triennio accademico 2017/2020 (anni accademici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020) concordato, per quanto di competenza, con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, come da comunicazione di quest'ultima del 28 marzo 2017 (prot. n. 29201) e da successive integrazioni pervenute anche per le vie brevi;
- vista la legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 "Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6" e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, il quale stabilisce che la Giunta regionale, sentita l'Azienda USL della Valle d'Aosta e le rappresentanze professionali, determina e aggiorna annualmente il fabbisogno, tra l'altro, di medici specialisti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, tenuto conto della programmazione regionale in materia di sanità, delle carenze di professionalità specialistiche e della rilevazione del fabbisogno di personale sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del soprarichiamato d.lgs. 368/1999;

- ricordato che con deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 7 maggio 2018 è già stato determinato il fabbisogno di medici specialisti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale per l'anno accademico 2017/2018 (con data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione di area sanitaria fissata al 1° novembre 2018 da apposito decreto ministeriale);
- ritenuto di determinare, in conformità con il fabbisogno regionale già espresso per il triennio 2017-2020 di cui alla soprarichiamata nota dell'11 aprile 2017 (prot. n. 13418/ass), il fabbisogno di medici specialisti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale per l'anno accademico 2018/2019 (con data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione di area sanitaria fissata da apposito decreto ministeriale), come indicato nella tabella sotto riportata:

specializzazioni	fabbisogno anno accademico 2018/2019
anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore	1
dermatologia e venereologia	1
endocrinologia e malattie del metabolismo	1
geriatria	1
ginecologia e ostetricia	1
igiene e medicina preventiva	1
malattie dell'apparato cardiovascolare	1
medicina d'emergenza-urgenza	1
medicina interna	1
neurochirurgia	1
oftalmologia	1
ortopedia e traumatologia	1
pediatria	1
psichiatria	1
Totale	14

- dato atto che, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del soprarichiamato d.lgs. 368/1999, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei principi ivi previsti;
- dato atto che, ai sensi dell'articolo 37 del soprarichiamato d.lgs. 368/1999, all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione, il medico in formazione stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica con l'Università (dove ha sede la scuola di specializzazione) e con la Regione (nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione);
- dato atto che, ai sensi dell'articolo 39 del soprarichiamato d.lgs. 368/1999, al medico in formazione specialistica, per tutta la durata del corso di studi, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo costituito da una parte fissa e da una parte variabile, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e corrisposto mensilmente dalle Università presso cui operano le scuole di specializzazione;
- dato atto che, ai sensi dell'articolo 40, commi 3 e 5, gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione (fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni) e che, durante tali periodi di sospensione della formazione, al medico in formazione

competete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso;

- rilevato che con DPCM del 7 marzo 2007 è stata determinata in euro 22.700,00 la parte fissa annuale del trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica, in euro 2.300,00 la parte variabile annuale per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, per un importo complessivo annuale di euro 25.000,00, e in euro 3.300,00 la parte variabile annuale per ciascuno degli anni successivi, per un importo complessivo annuale di euro 26.000,00;
- rilevato, altresì, che con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 4 febbraio 2015, n. 68, di concerto con il Ministero della Salute, recante "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria", sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, nonché la durata del corso di studi;
- visto, l'articolo 2, della legge regionale 11/2017, il quale prevede:
 - al comma 1, che la Regione finanzia contratti di formazione specialistica aggiuntivi, di seguito denominati contratti aggiuntivi regionali, rispetto a quelli di cui al Titolo VI, del d.lgs. 368/1999, per incentivare la formazione specialistica dei medici e favorirne la permanenza nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale;
 - al comma 2, che la Giunta regionale determina annualmente le discipline per le quali attivare i contratti aggiuntivi regionali e prevede la spesa del relativo finanziamento per l'intera durata del corso di specializzazione;
 - al comma 3, che per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula protocolli d'intesa con le università presso le quali sono attivate le scuole di specializzazione di area sanitaria di interesse, prevedendo anche l'inserimento delle strutture del Servizio Sanitario Regionale nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione e che, in attuazione di tali protocolli, la Regione stipula apposite convenzioni con le università sede della scuola di specializzazione di interesse, al fine di definire e regolare i reciproci rapporti, nonché le modalità di erogazione del finanziamento dei contratti aggiuntivi regionali;
 - al comma 4, che i contratti aggiuntivi regionali sono assegnati ai medici utilmente collocati nella graduatoria di ammissione alle scuole di specializzazione in possesso dei requisiti previsti, che sottoscrivono l'impegno a prestare servizio presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni;
- ricordato che con deliberazione della Giunta regionale n. 308 del 19 marzo 2018 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per la disciplina delle modalità della reciproca collaborazione relativa alla formazione nelle scuole di specializzazione di area sanitaria e per l'attivazione di contratti aggiuntivi regionali, valevole per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, sottoscritto in data 16 aprile 2018;
- dato atto che, ai sensi del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 agosto 2017, n. 130 recante il "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368", alle scuole di specializzazione di area sanitaria si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del medesimo Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del d.lgs. 368/1999;
- dato atto, inoltre, che ai sensi del soprarichiamato regolamento 130/2017, nel decreto ministeriale di emanazione del bando per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina

sono indicati tutti i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione, specificando quanti di essi sono coperti con fondi statali e quanti con fondi aggiuntivi regionali, purché questi ultimi siano comunicati al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico, tenendo conto che i contratti sono comunque assegnati sulla base della graduatoria unica nazionale;

- dato atto che, al fine della determinazione delle specializzazioni mediche per le quali attivare, per l'anno accademico 2018/2019, i contratti aggiuntivi regionali, con nota del 13 agosto 2018 (prot. n. 29133/ass) la Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali aveva chiesto all'Azienda USL della Valle d'Aosta di comunicare il fabbisogno prioritario di medici specialisti con riferimento alla rilevazione di cui alla citata nota del 28 marzo 2017;
- dato atto che con nota del 3 ottobre 2018 (prot. n. 83905) e successive integrazioni pervenute anche per le vie brevi l'Azienda USL della Valle d'Aosta aveva indicato come prioritario, per l'anno accademico 2018/2019, il fabbisogno di medici specialisti nelle discipline indicate nella tabella sotto riportata:

specializzazioni	fabbisogno anno accademico 2018/2019
anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore	1
ginecologia e ostetricia	1
malattie dell'apparato cardiovascolare	1
medicina d'emergenza-urgenza	1
oftalmologia	1
ortopedia e traumatologia	1
pediatria	1
psichiatria	1

- visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 3 maggio 2019, n. 859 recante il "Bando di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2018/2019" e, in particolare, l'articolo 2 il quale stabilisce che con uno o più provvedimenti successivi ed integrativi del medesimo atto sono indicati, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di scuole che verranno assunte con il decreto del Ministero della Salute di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n.368/99, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'anno accademico 2018/2019 coperti con contratti finanziati con risorse statali, con contratti finanziati con risorse regionali, con contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del d.lgs. n.368/1999;
- considerato che occorre indicare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i contratti da finanziare con risorse regionali per l'anno accademico 2018/2019, al fine dell'inserimento degli stessi nei provvedimenti successivi e integrativi del soprarichiamato decreto ministeriale 859/2019, che fissa al 1° novembre 2019 la data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell'anno accademico alle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- dato atto che con nota del 14 marzo 2019 (prot. n. 10017/ass) la Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha richiesto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 11/2017, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta il parere in merito ai contratti aggiuntivi regionali da attivare per l'anno accademico 2018/2019;

- dato atto che con nota del 19 marzo 2019 (prot. n. 904) il suddetto Ordine dei medici-chirurghi ha espresso parere favorevole al finanziamento dei contratti aggiuntivi regionali;
- ritenuto di attivare, in conformità con il fabbisogno regionale di medici specialisti già espresso per il triennio 2017-2020 e con riferimento al vigente protocollo d'intesa di cui alla DGR 308/2018, i seguenti contratti aggiuntivi regionali nelle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino per l'anno accademico 2018/2019:
 - n. 1 contratto aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore della durata di cinque anni;
 - n. 1 contratto aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia della durata di cinque anni;
 - n. 1 contratto aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza della durata di cinque anni;
 - n. 1 contratto aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in oftalmologia della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia della durata di cinque anni;
 - n. 1 contratto aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in pediatria della durata di cinque anni;
 - n. 1 contratto aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in psichiatria della durata di quattro anni;
- evidenziato che la spesa complessiva per il finanziamento, per l'anno accademico 2018/2019, dei contratti aggiuntivi regionali sopraindicati, quantificata in base al valore economico annuo di ciascun contratto determinato dal soprarichiamato DPCM del 7 marzo 2007 e alla durata delle scuole di specializzazione stabilita dal soprarichiamato DM 68/2015, ammonta complessivamente a euro 946.000,00, così suddivisa:
 - euro 200.000,00, relativamente all'anno accademico 2018/2019, 1° anno, per n. 8 contratti aggiuntivi regionali;
 - euro 200.000,00, relativamente all'anno accademico 2019/2020, 2° anno, per n. 8 contratti aggiuntivi regionali;
 - euro 208.000,00, relativamente all'anno accademico 2020/2021, 3° anno, per n. 8 contratti aggiuntivi regionali;
 - euro 208.000,00, relativamente all'anno accademico 2021/2022, 4° anno, per n. 8 contratti aggiuntivi regionali;
 - euro 130.000,00, relativamente all'anno accademico 2022/2023, 5° anno, per n. 5 contratti aggiuntivi regionali;
- ritenuto, pertanto, di approvare la spesa, per il finanziamento di otto contratti aggiuntivi regionali presso le scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Torino a decorrere dall'anno accademico 2018/2019 per l'intera durata del corso di specializzazione, per un importo complessivo di euro 946.000,00;
- considerato che eventuali maggiori oneri, al momento non quantificabili, rispetto alla spesa come sopra determinata, potrebbero derivare dalle seguenti situazioni:
 - per consentire che l'importo del trattamento economico di cui all'articolo 39, comma 3, del d.lgs. 368/1999 da erogare allo specializzando corrisponda all'importo eventualmente rideterminato con D.P.C.M.;
 - per effettuare, a favore dell'Università degli Studi di Torino, il pagamento della somma pari alla parte del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica qualora

usufruisca della sospensione della formazione per impedimenti di cui articolo 40, commi 3 e 5 del d.lgs. 368/1999;

- ritenuto di demandare al Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali l'approvazione della eventuale maggiore spesa necessaria nel caso in cui intervenissero le ipotesi di cui all'articolo 39, comma 3, e dell'articolo 40, commi 3 e 5, del d.lgs. 368/1999;
- considerato che i funzionari dell'Università degli Studi di Torino e degli uffici competenti dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione autonoma Valle d'Aosta hanno collaborato alla predisposizione delle bozze degli schemi di convenzione per l'anno accademico 2018/2019, da sottoporre all'esame e all'approvazione dei rispettivi organi competenti;
- ritenuto, pertanto, di approvare gli schemi di convenzione da sottoscrivere tra l'Università degli Studi di Torino e la Regione autonoma Valle d'Aosta (Assessorato sanità, salute e politiche sociali) concernenti la regolamentazione dei rapporti tra gli stessi enti in relazione al finanziamento dei quattro contratti aggiuntivi regionali per l'anno accademico 2018/2019;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che il dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per triennio 2019/2021, nell'ambito del programma codice 4.004 - Istruzione universitaria, attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega;
- ad unanimità di voti favorevolmente espressi

DELIBERA

1. di determinare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 11/2017, il fabbisogno di medici specialisti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale per l'anno accademico 2018/2019, come indicato nella tabella sotto riportata:

specializzazioni	fabbisogno anno accademico 2018/2019
anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore	1
dermatologia e venereologia	1
endocrinologia e malattie del metabolismo	1
geriatria	1
ginecologia e ostetricia	1
igiene e medicina preventiva	1
malattie dell'apparato cardiovascolare	1
medicina d'emergenza-urgenza	1
medicina interna	1
neurochirurgia	1

oftalmologia	1
ortopedia e traumatologia	1
pediatria	1
psichiatria	1
Totale	14

2. di approvare, ai sensi del d.lgs. 368/1999 e della legge regionale 11/2017, nell'ambito del fabbisogno di cui al punto precedente, l'attivazione presso le scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino per l'anno accademico 2018/2019 dei seguenti otto contratti aggiuntivi regionali:
 - n. 1 contratto aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore della durata di cinque anni;
 - n. 1 contratto aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia della durata di cinque anni;
 - n. 1 contratto aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza della durata di cinque anni;
 - n. 1 contratto aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in oftalmologia della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia della durata di cinque anni;
 - n. 1 contratto aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in pediatria della durata di cinque anni;
 - n. 1 contratto aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in psichiatria della durata di quattro anni;
- di dare atto che l'effettiva attivazione dei contratti aggiuntivi regionali di cui al punto 2 è subordinata al completamento dell'iter autorizzativo da perfezionarsi da parte dell'Università degli Studi di Torino con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché al recepimento degli stessi nei provvedimenti successivi ed integrativi del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 3 maggio 2019, n. 859 recante il "Bando di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2018/2019";
3. di approvare la spesa complessiva di euro 946.000,00 (novecentoquarantaseimila/00) per il finanziamento, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019, per l'intera durata del corso di specializzazione, di otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali da assegnare ai medici in possesso dei requisiti previsti, utilmente collocati nella graduatoria di ammissione alle scuole di specializzazione, che sottoscrivono l'impegno a prestare servizio presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni;
4. di prenotare la spesa di euro 608.000,00 (seicentoottomila/00) sul capitolo U0022812 "Trasferimenti correnti a università per borse di studio aggiuntive al personale sanitario laureato non medico e per contratti aggiuntivi di formazione specialistica per i medici" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2019/2021, che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente ripartizione:
 - anno 2019 euro 200.000,00,
 - anno 2020 euro 200.000,00,
 - anno 2021 euro 208.000,00;
5. di dare atto che per la restante spesa di euro 338.000,00 (trecentotrentottomila/00), di cui euro 208.000,00 per il 2022 e euro 130.000,00 per il 2023 sarà previsto apposito stanziamento per la

copertura della stessa sul capitolo U0022812 “Trasferimenti correnti a università per borse di studio aggiuntive al personale sanitario laureato non medico e per contratti aggiuntivi di formazione specialistica per i medici” dei futuri bilanci della Regione;

6. di demandare al Dirigente della Struttura sanitaria ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali l'approvazione di una eventuale maggiore spesa, rispetto a quella quantificata al punto 4, necessaria nel caso in cui intervenissero le ipotesi di cui agli articoli 39, comma 3, e 40, commi 3 e 5, del d.lgs. 368/1999;
7. di approvare gli allegati schemi di convenzione, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, da sottoscrivere tra l'Università degli Studi di Torino e la Regione autonoma Valle d'Aosta per la disciplina del finanziamento dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali per l'anno accademico 2018/2019, dando atto che alla loro sottoscrizione provvederà l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali;
8. di stabilire che la struttura Sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali provvede a dare adeguata pubblicità ai contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali attivati per l'anno accademico 2018/2019.

BOZZA DI

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 CONTRATTO AGGIUNTIVO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE.

L'Università degli Studi di Torino (C.F. 80088230018), con sede in Torino, Via Verdi n. 8, nella persona del Prof. _____, nato a _____, Rettore pro-tempore, munito dei necessari poteri in virtù del decreto ministeriale _____, di seguito indicata come "Università",

E

La Regione autonoma Valle d'Aosta (Assessorato sanità, salute e politiche sociali) (C.F. 80002270074) con sede legale in Via De Tillier, 30 - Aosta, rappresentata dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, _____, nato a _____, il _____,

PREMESSO:

- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del n., sono stati assegnati i posti dei Medici in formazione specialistica, con contestuale attribuzione dei fondi relativi ai contratti di formazione alla scuola di specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore;
- che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1712 del 4 dicembre 2017, si è impegnata a finanziare, con risorse proprie, un contratto aggiuntivo di formazione specialistica in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore in aggiunta a quelli finanziati con fondi ministeriali;
- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del n. è stato assegnato e bandito il suddetto posto aggiuntivo presso la scuola di specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore dell'Università degli Studi di Torino;
- che, secondo quanto previsto dalla legge e dalla deliberazione regionale soprarichiamate che disciplinano l'assegnazione dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica finanziati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, come peraltro, anche riportato dal bando di cui al DM del n., il contratto aggiuntivo di cui si tratta può essere assegnato solo a medici in possesso dei seguenti requisiti:
 - residenza in Valle d'Aosta da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;
 - iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta alla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
 - sottoscrizione dell'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del servizio sanitario della regione Valle d'Aosta per un periodo comunque non inferiore a cinque anni, pena la restituzione all'Amministrazione regionale del 70 per cento della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale;
- che, per quanto sopra, l'Università si impegna a verificare preventivamente con la Regione autonoma Valle d'Aosta il possesso dei predetti requisiti da parte del medico specializzando beneficiario del contratto aggiuntivo di cui alla presente convenzione, prima della sottoscrizione del contratto di formazione specialistica con l'interessato;

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

La Regione autonoma Valle D'Aosta versa, per l'intera durata del corso di studi, all'Università la somma, determinata annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per consentire l'attivazione di un contratto aggiuntivo di formazione specialistica presso la scuola di specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore da assegnare ad un medico utilmente collocato in graduatoria e in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla deliberazione regionale richiamate nelle premesse.

Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di cui al precedente comma, è determinato, per l'anno accademico 2018/2019 da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, pari ad € 22.700,00, e da una parte variabile pari ad € 2.300,00 per il primo biennio e ad 3.300,00 per gli anni accademici successivi al secondo.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del D.Lgs. 368/99, la Regione autonoma Valle D'Aosta si impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri per consentire che l'importo del trattamento economico da erogare allo specializzando corrisponda all'importo eventualmente rideterminato con D.P.C.M..

La Regione autonoma Valle D'Aosta si impegna, inoltre, a versare all'Università una somma pari alla parte del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica qualora usufruisca della sospensione della formazione per impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno, oltre a quelli previsti dalla durata legale del corso, per servizio militare, gravidanza e malattia ai sensi dell'art. 40, commi 3 e 5 del D.Lgs. 368/1999.

ART. 2

L'Università ammette alla Scuola di Specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore lo specializzando utilmente collocatosi in graduatoria e in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla deliberazione regionale richiamate nelle premesse, in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti finanziati con fondi Ministeriali.

L'Università provvederà ad erogare il trattamento economico nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni ministeriali e dalla normativa vigente.

ART. 3

Il versamento delle somme relative al trattamento economico del medico specializzando deve essere effettuato mediante accreditamento a favore dell'Università sul conto di contabilità speciale n. 37135, IBAN: IT04X0100003245114300037135, all'atto della stipula del presente contratto.

Il versamento delle somme occorrenti per finanziare il contratto di formazione specialistica per gli anni accademici successivi al primo anno dovrà essere effettuato a richiesta e nei tempi stabiliti dall'Università.

ART. 4

Nel caso di mancato rinnovo del contratto di formazione specialistica, per intervenuta causa di risoluzione anticipata del contratto, la presente convenzione si considererà risolta e l'Università, salva diversa pattuizione, provvederà alla restituzione delle somme già anticipate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e non versate al Medico in formazione specialistica.

ART. 5

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

ART. 6

La presente convenzione ha la durata di anni cinque pari alla durata della scuola di specializzazione in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore a decorrere dall'anno accademico 2018/2019.

ART. 7

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo secondo la normativa vigente, che sarà assolta in modo virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'Autorizzazione dell'Agazia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012.

La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

ART. 8

Eventuali controversie tra le parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente disciplinare, qualora non sia possibile comporre in via amministrativa, saranno deferite alla decisione del Foro di Aosta, determinato ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 del codice di procedura civile e 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Torino, li

UNIVERSITÀ DI TORINO
IL RETTORE

(.....)

Documento firmato digitalmente

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
L'ASSESSORE ALLA SANITÀ, SALUTE E
POLITICHE SOCIALI

(.....)

Documento firmato digitalmente

BOZZA DI

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 CONTRATTO AGGIUNTIVO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA.

L'Università degli Studi di Torino (C.F. 80088230018), con sede in Torino, Via Verdi n. 8, nella persona del Prof. _____, nato a _____, Rettore pro-tempore, munito dei necessari poteri in virtù del decreto ministeriale _____, di seguito indicata come "Università",

E

La Regione autonoma Valle d'Aosta (Assessorato sanità, salute e politiche sociali) (C.F. 80002270074) con sede legale in Via De Tillier, 30 - Aosta, rappresentata dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, _____, nato a _____, il _____,

PREMESSO:

- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del n., sono stati assegnati i posti dei Medici in formazione specialistica, con contestuale attribuzione dei fondi relativi ai contratti di formazione alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia;
- che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1712 del 4 dicembre 2017, si è impegnata a finanziare, con risorse proprie, un contratto aggiuntivo di formazione specialistica in ginecologia e ostetricia in aggiunta a quelli finanziati con fondi ministeriali;
- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del n. è stato assegnato e bandito il suddetto posto aggiuntivo presso la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia dell'Università degli Studi di Torino;
- che, secondo quanto previsto dalla legge e dalla deliberazione regionale soprarichiamate che disciplinano l'assegnazione dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica finanziati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, come peraltro, anche riportato dal bando di cui al DM del n., il contratto aggiuntivo di cui si tratta può essere assegnato solo a medici in possesso dei seguenti requisiti:
 - residenza in Valle d'Aosta da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;
 - iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta alla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
 - sottoscrizione dell'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del servizio sanitario della regione Valle d'Aosta per un periodo comunque non inferiore a cinque anni, pena la restituzione all'Amministrazione regionale del 70 per cento della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale;
- che, per quanto sopra, l'Università si impegna a verificare preventivamente con la Regione autonoma Valle d'Aosta il possesso dei predetti requisiti da parte del medico specializzando beneficiario del contratto aggiuntivo di cui alla presente convenzione, prima della sottoscrizione del contratto di formazione specialistica con l'interessato;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1**

La Regione autonoma Valle D'Aosta versa, per l'intera durata del corso di studi, all'Università la somma, determinata annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per consentire l'attivazione di un contratto aggiuntivo di formazione specialistica presso la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia da assegnare ad un medico utilmente collocato in graduatoria e in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla deliberazione regionale richiamate nelle premesse.

Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di cui al precedente comma, è determinato, per l'anno accademico 2018/2019 da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, pari ad € 22.700,00, e da una parte variabile pari ad € 2.300,00 per il primo biennio e ad 3.300,00 per gli anni accademici successivi al secondo.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del D.Lgs. 368/99, la Regione autonoma Valle D'Aosta si impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri per consentire che l'importo del trattamento economico da erogare allo specializzando corrisponda all'importo eventualmente rideterminato con D.P.C.M..

La Regione autonoma Valle D'Aosta si impegna, inoltre, a versare all'Università una somma pari alla parte del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica qualora usufruisca della sospensione della formazione per impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno, oltre a quelli previsti dalla durata legale del corso, per servizio militare, gravidanza e malattia ai sensi dell'art. 40, commi 3 e 5 del D.Lgs. 368/1999.

ART. 2

L'Università ammette alla Scuola di Specializzazione in ginecologia e ostetricia lo specializzando utilmente collocatosi in graduatoria e in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla deliberazione regionale richiamate nelle premesse, in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti finanziati con fondi Ministeriali.

L'Università provvederà ad erogare il trattamento economico nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni ministeriali e dalla normativa vigente.

ART. 3

Il versamento delle somme relative al trattamento economico del medico specializzando deve essere effettuato mediante accreditamento a favore dell'Università sul conto di contabilità speciale n. 37135, IBAN: IT04X0100003245114300037135, all'atto della stipula del presente contratto.

Il versamento delle somme occorrenti per finanziare il contratto di formazione specialistica per gli anni accademici successivi al primo anno dovrà essere effettuato a richiesta e nei tempi stabiliti dall'Università.

ART. 4

Nel caso di mancato rinnovo del contratto di formazione specialistica, per intervenuta causa di risoluzione anticipata del contratto, la presente convenzione si considererà risolta e l'Università, salva diversa pattuizione, provvederà alla restituzione delle somme già anticipate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e non versate al Medico in formazione specialistica.

ART. 5

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

ART. 6

La presente convenzione ha la durata di anni cinque pari alla durata della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia a decorrere dall'anno accademico 2018/2019.

ART. 7

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo secondo la normativa vigente, che sarà assolta in modo virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012.

La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

ART. 8

Eventuali controversie tra le parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente disciplinare, qualora non sia possibile comporre in via amministrativa, saranno deferite alla decisione del Foro di Aosta, determinato ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 del codice di procedura civile e 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Torino, li

UNIVERSITÀ DI TORINO
IL RETTORE

(:.....:)

Documento firmato digitalmente

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
L'ASSESSORE ALLA SANITÀ, SALUTE E
POLITICHE SOCIALI

(.....)

Documento firmato digitalmente

BOZZA DI

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 CONTRATTO AGGIUNTIVO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE.

L'Università degli Studi di Torino (C.F. 80088230018), con sede in Torino, Via Verdi n. 8, nella persona del Prof. _____, nato a _____, Rettore pro-tempore, munito dei necessari poteri in virtù del decreto ministeriale _____, di seguito indicata come "Università",

E

La Regione autonoma Valle d'Aosta (Assessorato sanità, salute e politiche sociali) (C.F. 80002270074) con sede legale in Via De Tillier, 30 - Aosta, rappresentata dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, _____, nato a _____, il _____,

PREMESSO:

- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del n., sono stati assegnati i posti dei Medici in formazione specialistica, con contestuale attribuzione dei fondi relativi ai contratti di formazione alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare;
- che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1712 del 4 dicembre 2017, si è impegnata a finanziare, con risorse proprie, un contratto aggiuntivo di formazione specialistica in malattie dell'apparato cardiovascolare in aggiunta a quelli finanziati con fondi ministeriali;
- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del n. è stato assegnato e bandito il suddetto posto aggiuntivo presso la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università degli Studi di Torino;
- che, secondo quanto previsto dalla legge e dalla deliberazione regionale soprarichiamate che disciplinano l'assegnazione dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica finanziati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, come peraltro, anche riportato dal bando di cui al DM del n., il contratto aggiuntivo di cui si tratta può essere assegnato solo a medici in possesso dei seguenti requisiti:
 - residenza in Valle d'Aosta da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;
 - iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta alla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
 - sottoscrizione dell'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del servizio sanitario della regione Valle d'Aosta per un periodo comunque non inferiore a cinque anni, pena la restituzione all'Amministrazione regionale del 70 per cento della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale;
- che, per quanto sopra, l'Università si impegna a verificare preventivamente con la Regione autonoma Valle d'Aosta il possesso dei predetti requisiti da parte del medico specializzando beneficiario del contratto aggiuntivo di cui alla presente convenzione, prima della sottoscrizione del contratto di formazione specialistica con l'interessato;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1**

La Regione autonoma Valle D'Aosta versa, per l'intera durata del corso di studi, all'Università la somma, determinata annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per consentire l'attivazione di un contratto aggiuntivo di formazione specialistica presso la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare da assegnare ad un medico utilmente collocato in graduatoria e in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla deliberazione regionale richiamate nelle premesse.

Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di cui al precedente comma, è determinato, per l'anno accademico 2018/2019 da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, pari ad € 22.700,00, e da una parte variabile pari ad € 2.300,00 per il primo biennio e ad 3.300,00 per gli anni accademici successivi al secondo.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del D.Lgs. 368/99, la Regione autonoma Valle D'Aosta si impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri per consentire che l'importo del trattamento economico da erogare allo specializzando corrisponda all'importo eventualmente rideterminato con D.P.C.M..

La Regione autonoma Valle D'Aosta si impegna, inoltre, a versare all'Università una somma pari alla parte del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica qualora usufruisca della sospensione della formazione per impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno, oltre a quelli previsti dalla durata legale del corso, per servizio militare, gravidanza e malattia ai sensi dell'art. 40, commi 3 e 5 del D.Lgs. 368/1999.

ART. 2

L'Università ammette alla Scuola di Specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare lo specializzando utilmente collocatosi in graduatoria e in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla deliberazione regionale richiamate nelle premesse, in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti finanziati con fondi Ministeriali.

L'Università provvederà ad erogare il trattamento economico nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni ministeriali e dalla normativa vigente.

ART. 3

Il versamento delle somme relative al trattamento economico del medico specializzando deve essere effettuato mediante accreditamento a favore dell'Università sul conto di contabilità speciale n. 37135, IBAN: IT04X0100003245114300037135, all'atto della stipula del presente contratto.

Il versamento delle somme occorrenti per finanziare il contratto di formazione specialistica per gli anni accademici successivi al primo anno dovrà essere effettuato a richiesta e nei tempi stabiliti dall'Università.

ART. 4

Nel caso di mancato rinnovo del contratto di formazione specialistica, per intervenuta causa di risoluzione anticipata del contratto, la presente convenzione si considererà risolta e l'Università, salva diversa pattuizione, provvederà alla restituzione delle somme già anticipate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e non versate al Medico in formazione specialistica.

ART. 5

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

ART. 6

La presente convenzione ha la durata di anni quattro pari alla durata della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare a decorrere dall'anno accademico 2018/2019.

ART. 7

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo secondo la normativa vigente, che sarà assolta in modo virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012.

La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

ART. 8

Eventuali controversie tra le parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente disciplinare, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, saranno deferite alla decisione del Foro di Aosta, determinato ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 del codice di procedura civile e 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Torino, li

UNIVERSITÀ DI TORINO
IL RETTORE

(.....)

Documento firmato digitalmente

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
L'ASSESSORE ALLA SANITÀ, SALUTE E
POLITICHE SOCIALI

(.....)

Documento firmato digitalmente

BOZZA DI

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 CONTRATTO AGGIUNTIVO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA.

L'Università degli Studi di Torino (C.F. 80088230018), con sede in Torino, Via Verdi n. 8, nella persona del Prof., nato a, Rettore pro-tempore, munito dei necessari poteri in virtù del decreto ministeriale di seguito indicata come "Università",

E

La Regione autonoma Valle d'Aosta (Assessorato sanità, salute e politiche sociali) (C.F. 80002270074) con sede legale in Via De Tillier, 30 - Aosta, rappresentata dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali,, nato a, il

PREMESSO:

- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del n., sono stati assegnati i posti dei Medici in formazione specialistica, con contestuale attribuzione dei fondi relativi ai contratti di formazione alla scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza;
- che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1712 del 4 dicembre 2017, si è impegnata a finanziare, con risorse proprie, un contratto aggiuntivo di formazione specialistica in medicina d'emergenza-urgenza in aggiunta a quelli finanziati con fondi ministeriali;
- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del n. è stato assegnato e bandito il suddetto posto aggiuntivo presso la scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza dell'Università degli Studi di Torino;
- che, secondo quanto previsto dalla legge e dalla deliberazione regionale soprarichiamate che disciplinano l'assegnazione dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica finanziati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, come peraltro, anche riportato dal bando di cui al DM del n., il contratto aggiuntivo di cui si tratta può essere assegnato solo a medici in possesso dei seguenti requisiti:
 - residenza in Valle d'Aosta da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;
 - iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta alla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
 - sottoscrizione dell'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del servizio sanitario della regione Valle d'Aosta per un periodo comunque non inferiore a cinque anni, pena la restituzione all'Amministrazione regionale del 70 per cento della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale;
- che, per quanto sopra, l'Università si impegna a verificare preventivamente con la Regione autonoma Valle d'Aosta il possesso dei predetti requisiti da parte del medico specializzando beneficiario del contratto aggiuntivo di cui alla presente convenzione, prima della sottoscrizione del contratto di formazione specialistica con l'interessato;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1**

La Regione autonoma Valle D'Aosta versa, per l'intera durata del corso di studi, all'Università la somma, determinata annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per consentire l'attivazione di un contratto aggiuntivo di formazione specialistica presso la scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza da assegnare ad un medico utilmente collocato in graduatoria e in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla deliberazione regionale richiamate nelle premesse.

Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di cui al precedente comma, è determinato, per l'anno accademico 2018/2019 da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, pari ad € 22.700,00, e da una parte variabile pari ad € 2.300,00 per il primo biennio e ad 3.300,00 per gli anni accademici successivi al secondo.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del D.Lgs. 368/99, la Regione autonoma Valle D'Aosta si impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri per consentire che l'importo del trattamento economico da erogare allo specializzando corrisponda all'importo eventualmente rideterminato con D.P.C.M..

La Regione autonoma Valle D'Aosta si impegna, inoltre, a versare all'Università una somma pari alla parte del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica qualora usufruisca della sospensione della formazione per impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno, oltre a quelli previsti dalla durata legale del corso, per servizio militare, gravidanza e malattia ai sensi dell'art. 40, commi 3 e 5 del D.Lgs. 368/1999.

ART. 2

L'Università ammette alla Scuola di Specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza lo specializzando utilmente collocatosi in graduatoria e in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla deliberazione regionale richiamate nelle premesse, in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti finanziati con fondi Ministeriali.

L'Università provvederà ad erogare il trattamento economico nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni ministeriali e dalla normativa vigente.

ART. 3

Il versamento delle somme relative al trattamento economico del medico specializzando deve essere effettuato mediante accredito a favore dell'Università sul conto di contabilità speciale n. 37135, IBAN: IT04X0100003245114300037135, all'atto della stipula del presente contratto.

Il versamento delle somme occorrenti per finanziare il contratto di formazione specialistica per gli anni accademici successivi al primo anno dovrà essere effettuato a richiesta e nei tempi stabiliti dall'Università.

ART. 4

Nel caso di mancato rinnovo del contratto di formazione specialistica, per intervenuta causa di risoluzione anticipata del contratto, la presente convenzione si considererà risolta e l'Università, salva diversa pattuizione, provvederà alla restituzione delle somme già anticipate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e non versate al Medico in formazione specialistica.

ART. 5

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

ART. 6

La presente convenzione ha la durata di anni cinque pari alla durata della scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza a decorrere dall'anno accademico 2018/2019.

ART. 7

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo secondo la normativa vigente, che sarà assolta in modo virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012. La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

ART. 8

Eventuali controversie tra le parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente disciplinare, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, saranno deferite alla decisione del Foro di Aosta, determinato ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 del codice di procedura civile e 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Torino, li

UNIVERSITÀ DI TORINO
IL RETTORE

(.....)
Documento firmato digitalmente

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
L'ASSESSORE ALLA SANITÀ, SALUTE E
POLITICHE SOCIALI

(.....)
Documento firmato digitalmente

BOZZA DI

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 CONTRATTO AGGIUNTIVO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA.

L'Università degli Studi di Torino (C.F. 80088230018), con sede in Torino, Via Verdi n. 8, nella persona del Prof. _____, nato a _____, Rettore pro-tempore, munito dei necessari poteri in virtù del decreto ministeriale _____, di seguito indicata come "Università",

E

La Regione autonoma Valle d'Aosta (Assessorato sanità, salute e politiche sociali) (C.F. 80002270074) con sede legale in Via De Tillier, 30 - Aosta, rappresentata dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, _____, nato a _____, il _____,

PREMESSO:

- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del n., sono stati assegnati i posti dei Medici in formazione specialistica, con contestuale attribuzione dei fondi relativi ai contratti di formazione alla scuola di specializzazione in oftalmologia;
- che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1712 del 4 dicembre 2017, si è impegnata a finanziare, con risorse proprie, un contratto aggiuntivo di formazione specialistica in oftalmologia in aggiunta a quelli finanziati con fondi ministeriali;
- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del n. è stato assegnato e bandito il suddetto posto aggiuntivo presso la scuola di specializzazione in oftalmologia dell'Università degli Studi di Torino;
- che, secondo quanto previsto dalla legge e dalla deliberazione regionale soprarichiamate che disciplinano l'assegnazione dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica finanziati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, come peraltro, anche riportato dal bando di cui al DM del n., il contratto aggiuntivo di cui si tratta può essere assegnato solo a medici in possesso dei seguenti requisiti:
 - residenza in Valle d'Aosta da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;
 - iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta alla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
 - sottoscrizione dell'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del servizio sanitario della regione Valle d'Aosta per un periodo comunque non inferiore a cinque anni, pena la restituzione all'Amministrazione regionale del 70 per cento della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale;
- che, per quanto sopra, l'Università si impegna a verificare preventivamente con la Regione autonoma Valle d'Aosta il possesso dei predetti requisiti da parte del medico specializzando beneficiario del contratto aggiuntivo di cui alla presente convenzione, prima della sottoscrizione del contratto di formazione specialistica con l'interessato;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1**

La Regione autonoma Valle D'Aosta versa, per l'intera durata del corso di studi, all'Università la somma, determinata annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per consentire l'attivazione di un contratto aggiuntivo di formazione specialistica presso la scuola di specializzazione in oftalmologia da assegnare ad un medico utilmente collocato in graduatoria e in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla deliberazione regionale richiamate nelle premesse.

Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di cui al precedente comma, è determinato, per l'anno accademico 2018/2019 da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, pari ad € 22.700,00, e da una parte variabile pari ad € 2.300,00 per il primo biennio e ad 3.300,00 per gli anni accademici successivi al secondo.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del D.Lgs. 368/99, la Regione autonoma Valle D'Aosta si impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri per consentire che l'importo del trattamento economico da erogare allo specializzando corrisponda all'importo eventualmente rideterminato con D.P.C.M..

La Regione autonoma Valle D'Aosta si impegna, inoltre, a versare all'Università una somma pari alla parte del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica qualora usufruisca della sospensione della formazione per impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno, oltre a quelli previsti dalla durata legale del corso, per servizio militare, gravidanza e malattia ai sensi dell'art. 40, commi 3 e 5 del D.Lgs. 368/1999.

ART. 2

L'Università ammette alla Scuola di Specializzazione in oftalmologia lo specializzando utilmente collocatosi in graduatoria e in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla deliberazione regionale richiamate nelle premesse, in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti finanziati con fondi Ministeriali.

L'Università provvederà ad erogare il trattamento economico nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni ministeriali e dalla normativa vigente.

ART. 3

Il versamento delle somme relative al trattamento economico del medico specializzando deve essere effettuato mediante accreditamento a favore dell'Università sul conto di contabilità speciale n. 37135, IBAN: IT04X0100003245114300037135, all'atto della stipula del presente contratto.

Il versamento delle somme occorrenti per finanziare il contratto di formazione specialistica per gli anni accademici successivi al primo anno dovrà essere effettuato a richiesta e nei tempi stabiliti dall'Università.

ART. 4

Nel caso di mancato rinnovo del contratto di formazione specialistica, per intervenuta causa di risoluzione anticipata del contratto, la presente convenzione si considererà risolta e l'Università, salva diversa pattuizione, provvederà alla restituzione delle somme già anticipate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e non versate al Medico in formazione specialistica.

ART. 5

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

ART. 6

La presente convenzione ha la durata di anni quattro pari alla durata della scuola di specializzazione in oftalmologia a decorrere dall'anno accademico 2018/2019.

ART. 7

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo secondo la normativa vigente, che sarà assolta in modo virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'Autorizzazione dell'Agazia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012.

La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

ART. 8

Eventuali controversie tra le parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente disciplinare, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, saranno deferite alla decisione del Foro di Aosta, determinato ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 del codice di procedura civile e 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Torino, li

UNIVERSITÀ DI TORINO
IL RETTORE

(.....)

Documento firmato digitalmente

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
L'ASSESSORE ALLA SANITÀ, SALUTE E
POLITICHE SOCIALI

(.....)

Documento firmato digitalmente

BOZZA DI

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 CONTRATTO AGGIUNTIVO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.

L'Università degli Studi di Torino (C.F. 80088230018), con sede in Torino, Via Verdi n. 8, nella persona del Prof. _____, nato a _____, Rettore pro-tempore, munito dei necessari poteri in virtù del decreto ministeriale _____, di seguito indicata come "Università",

E

La Regione autonoma Valle d'Aosta (Assessorato sanità, salute e politiche sociali) (C.F. 80002270074) con sede legale in Via De Tillier, 30 - Aosta, rappresentata dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, _____, nato a _____, il _____,

PREMESSO:

- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del n., sono stati assegnati i posti dei Medici in formazione specialistica, con contestuale attribuzione dei fondi relativi ai contratti di formazione alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia;
- che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1712 del 4 dicembre 2017, si è impegnata a finanziare, con risorse proprie, un contratto aggiuntivo di formazione specialistica in ortopedia e traumatologia in aggiunta a quelli finanziati con fondi ministeriali;
- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del n. è stato assegnato e bandito il suddetto posto aggiuntivo presso la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell'Università degli Studi di Torino;
- che, secondo quanto previsto dalla legge e dalla deliberazione regionale soprarichiamate che disciplinano l'assegnazione dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica finanziati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, come peraltro, anche riportato dal bando di cui al DM del n., il contratto aggiuntivo di cui si tratta può essere assegnato solo a medici in possesso dei seguenti requisiti:
 - residenza in Valle d'Aosta da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;
 - iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta alla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
 - sottoscrizione dell'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del servizio sanitario della regione Valle d'Aosta per un periodo comunque non inferiore a cinque anni, pena la restituzione all'Amministrazione regionale del 70 per cento della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale;
- che, per quanto sopra, l'Università si impegna a verificare preventivamente con la Regione autonoma Valle d'Aosta il possesso dei predetti requisiti da parte del medico specializzando beneficiario del contratto aggiuntivo di cui alla presente convenzione, prima della sottoscrizione del contratto di formazione specialistica con l'interessato;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1**

La Regione autonoma Valle D'Aosta versa, per l'intera durata del corso di studi, all'Università la somma, determinata annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per consentire l'attivazione di un contratto aggiuntivo di formazione specialistica presso la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia da assegnare ad un medico utilmente collocato in graduatoria e in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla deliberazione regionale richiamate nelle premesse.

Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di cui al precedente comma, è determinato, per l'anno accademico 2018/2019 da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, pari ad € 22.700,00, e da una parte variabile pari ad € 2.300,00 per il primo biennio e ad 3.300,00 per gli anni accademici successivi al secondo.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del D.Lgs. 368/99, la Regione autonoma Valle D'Aosta si impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri per consentire che l'importo del trattamento economico da erogare allo specializzando corrisponda all'importo eventualmente rideterminato con D.P.C.M..

La Regione autonoma Valle D'Aosta si impegna, inoltre, a versare all'Università una somma pari alla parte del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica qualora usufruisca della sospensione della formazione per impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno, oltre a quelli previsti dalla durata legale del corso, per servizio militare, gravidanza e malattia ai sensi dell'art. 40, commi 3 e 5 del D.Lgs. 368/1999.

ART. 2

L'Università ammette alla Scuola di Specializzazione in ortopedia e traumatologia lo specializzando utilmente collocatosi in graduatoria e in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla deliberazione regionale richiamate nelle premesse, in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti finanziati con fondi Ministeriali.

L'Università provvederà ad erogare il trattamento economico nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni ministeriali e dalla normativa vigente.

ART. 3

Il versamento delle somme relative al trattamento economico del medico specializzando deve essere effettuato mediante accreditamento a favore dell'Università sul conto di contabilità speciale n. 37135, IBAN: IT04X0100003245114300037135, all'atto della stipula del presente contratto.

Il versamento delle somme occorrenti per finanziare il contratto di formazione specialistica per gli anni accademici successivi al primo anno dovrà essere effettuato a richiesta e nei tempi stabiliti dall'Università.

ART. 4

Nel caso di mancato rinnovo del contratto di formazione specialistica, per intervenuta causa di risoluzione anticipata del contratto, la presente convenzione si considererà risolta e l'Università, salva diversa pattuizione, provvederà alla restituzione delle somme già anticipate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e non versate al Medico in formazione specialistica.

ART. 5

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

ART. 6

La presente convenzione ha la durata di anni cinque pari alla durata della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia a decorrere dall'anno accademico 2018/2019.

ART. 7

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo secondo la normativa vigente, che sarà assolta in modo virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012.

La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

ART. 8

Eventuali controversie tra le parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente disciplinare, qualora non sia possibile comporre in via amministrativa, saranno deferite alla decisione del Foro di Aosta, determinato ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 del codice di procedura civile e 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Torino, li

UNIVERSITÀ DI TORINO
IL RETTORE

(.....)

Documento firmato digitalmente

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
L'ASSESSORE ALLA SANITÀ, SALUTE E
POLITICHE SOCIALI

(.....)

Documento firmato digitalmente

BOZZA DI

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 CONTRATTO AGGIUNTIVO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA.

L'Università degli Studi di Torino (C.F. 80088230018), con sede in Torino, Via Verdi n. 8, nella persona del Prof. _____, nato a _____, Rettore pro-tempore, munito dei necessari poteri in virtù del decreto ministeriale _____, di seguito indicata come "Università",

E

La Regione autonoma Valle d'Aosta (Assessorato sanità, salute e politiche sociali) (C.F. 80002270074) con sede legale in Via De Tillier, 30 - Aosta, rappresentata dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, _____, nato a _____, il _____,

PREMESSO:

- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del n., sono stati assegnati i posti dei Medici in formazione specialistica, con contestuale attribuzione dei fondi relativi ai contratti di formazione alla scuola di specializzazione in pediatria;
- che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1712 del 4 dicembre 2017, si è impegnata a finanziare, con risorse proprie, un contratto aggiuntivo di formazione specialistica in pediatria in aggiunta a quelli finanziati con fondi ministeriali;
- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del n. è stato assegnato e bandito il suddetto posto aggiuntivo presso la scuola di specializzazione in pediatria dell'Università degli Studi di Torino;
- che, secondo quanto previsto dalla legge e dalla deliberazione regionale soprarichiamate che disciplinano l'assegnazione dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica finanziati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, come peraltro, anche riportato dal bando di cui al DM del n., il contratto aggiuntivo di cui si tratta può essere assegnato solo a medici in possesso dei seguenti requisiti:
 - residenza in Valle d'Aosta da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;
 - iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta alla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
 - sottoscrizione dell'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del servizio sanitario della regione Valle d'Aosta per un periodo comunque non inferiore a cinque anni, pena la restituzione all'Amministrazione regionale del 70 per cento della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale;
- che, per quanto sopra, l'Università si impegna a verificare preventivamente con la Regione autonoma Valle d'Aosta il possesso dei predetti requisiti da parte del medico specializzando beneficiario del contratto aggiuntivo di cui alla presente convenzione, prima della sottoscrizione del contratto di formazione specialistica con l'interessato;

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

La Regione autonoma Valle D'Aosta versa, per l'intera durata del corso di studi, all'Università la somma, determinata annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per consentire l'attivazione di un contratto aggiuntivo di formazione specialistica presso la scuola di specializzazione in pediatria da assegnare ad un medico utilmente collocato in graduatoria e in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla deliberazione regionale richiamate nelle premesse.

Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di cui al precedente comma, è determinato, per l'anno accademico 2018/2019 da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, pari ad € 22.700,00, e da una parte variabile pari ad € 2.300,00 per il primo biennio e ad 3.300,00 per gli anni accademici successivi al secondo.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del D.Lgs. 368/99, la Regione autonoma Valle D'Aosta si impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri per consentire che l'importo del trattamento economico da erogare allo specializzando corrisponda all'importo eventualmente rideterminato con D.P.C.M..

La Regione autonoma Valle D'Aosta si impegna, inoltre, a versare all'Università una somma pari alla parte del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica qualora usufruisca della sospensione della formazione per impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno, oltre a quelli previsti dalla durata legale del corso, per servizio militare, gravidanza e malattia ai sensi dell'art. 40, commi 3 e 5 del D.Lgs. 368/1999.

ART. 2

L'Università ammette alla Scuola di Specializzazione in pediatria lo specializzando utilmente collocatosi in graduatoria e in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla deliberazione regionale richiamate nelle premesse, in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti finanziati con fondi Ministeriali.

L'Università provvederà ad erogare il trattamento economico nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni ministeriali e dalla normativa vigente.

ART. 3

Il versamento delle somme relative al trattamento economico del medico specializzando deve essere effettuato mediante accreditamento a favore dell'Università sul conto di contabilità speciale n. 37135, IBAN: IT04X0100003245114300037135, all'atto della stipula del presente contratto.

Il versamento delle somme occorrenti per finanziare il contratto di formazione specialistica per gli anni accademici successivi al primo anno dovrà essere effettuato a richiesta e nei tempi stabiliti dall'Università.

ART. 4

Nel caso di mancato rinnovo del contratto di formazione specialistica, per intervenuta causa di risoluzione anticipata del contratto, la presente convenzione si considererà risolta e l'Università, salva diversa pattuizione, provvederà alla restituzione delle somme già anticipate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e non versate al Medico in formazione specialistica.

ART. 5

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

ART. 6

La presente convenzione ha la durata di anni cinque pari alla durata della scuola di specializzazione in pediatria a decorrere dall'anno accademico 2018/2019.

ART. 7

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo secondo la normativa vigente, che sarà assolta in modo virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012.

La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

ART. 8

Eventuali controversie tra le parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente disciplinare, qualora non sia possibile comporre in via amministrativa, saranno deferite alla decisione del Foro di Aosta, determinato ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 del codice di procedura civile e 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Torino, li

UNIVERSITÀ DI TORINO
IL RETTORE

(.....)

Documento firmato digitalmente

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
L'ASSESSORE ALLA SANITÀ, SALUTE E
POLITICHE SOCIALI

(.....)

Documento firmato digitalmente

BOZZA DI

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 CONTRATTO AGGIUNTIVO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA.

L'Università degli Studi di Torino (C.F. 80088230018), con sede in Torino, Via Verdi n. 8, nella persona del Prof. _____, nato a _____, Rettore pro-tempore, munito dei necessari poteri in virtù del decreto ministeriale n. _____, di seguito indicata come "Università",

E

La Regione autonoma Valle d'Aosta (Assessorato sanità, salute e politiche sociali) (C.F. 80002270074) con sede legale in Via De Tillier, 30 - Aosta, rappresentata dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, _____, nato a _____, il _____,

PREMESSO:

- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del n., sono stati assegnati i posti dei Medici in formazione specialistica, con contestuale attribuzione dei fondi relativi ai contratti di formazione alla scuola di specializzazione in psichiatria;
- che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1712 del 4 dicembre 2017, si è impegnata a finanziare, con risorse proprie, un contratto aggiuntivo di formazione specialistica in psichiatria in aggiunta a quelli finanziati con fondi ministeriali;
- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del n. è stato assegnato e bandito il suddetto posto aggiuntivo presso la scuola di specializzazione in psichiatria dell'Università degli Studi di Torino;
- che, secondo quanto previsto dalla legge e dalla deliberazione regionale soprarichiamate che disciplinano l'assegnazione dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica finanziati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, come peraltro, anche riportato dal bando di cui al DM del n., il contratto aggiuntivo di cui si tratta può essere assegnato solo a medici in possesso dei seguenti requisiti:
 - residenza in Valle d'Aosta da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;
 - iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta alla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
 - sottoscrizione dell'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del servizio sanitario della regione Valle d'Aosta per un periodo comunque non inferiore a cinque anni, pena la restituzione all'Amministrazione regionale del 70 per cento della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale;
- che, per quanto sopra, l'Università si impegna a verificare preventivamente con la Regione autonoma Valle d'Aosta il possesso dei predetti requisiti da parte del medico specializzando beneficiario del contratto aggiuntivo di cui alla presente convenzione, prima della sottoscrizione del contratto di formazione specialistica con l'interessato;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1**

La Regione autonoma Valle D'Aosta versa, per l'intera durata del corso di studi, all'Università la somma, determinata annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per consentire l'attivazione di un contratto aggiuntivo di formazione specialistica presso la scuola di specializzazione in psichiatria da assegnare ad un medico utilmente collocato in graduatoria e in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla deliberazione regionale richiamate nelle premesse.

Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di cui al precedente comma, è determinato, per l'anno accademico 2018/2019 da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, pari ad € 22.700,00, e da una parte variabile pari ad € 2.300,00 per il primo biennio e ad 3.300,00 per gli anni accademici successivi al secondo.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del D.Lgs. 368/99, la Regione autonoma Valle D'Aosta si impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri per consentire che l'importo del trattamento economico da erogare allo specializzando corrisponda all'importo eventualmente rideterminato con D.P.C.M..

La Regione autonoma Valle D'Aosta si impegna, inoltre, a versare all'Università una somma pari alla parte del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica qualora usufruisca della sospensione della formazione per impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno, oltre a quelli previsti dalla durata legale del corso, per servizio militare, gravidanza e malattia ai sensi dell'art. 40, commi 3 e 5 del D.Lgs. 368/1999.

ART. 2

L'Università ammette alla Scuola di Specializzazione in psichiatria lo specializzando utilmente collocatosi in graduatoria e in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla deliberazione regionale richiamate nelle premesse, in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti finanziati con fondi Ministeriali.

L'Università provvederà ad erogare il trattamento economico nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni ministeriali e dalla normativa vigente.

ART. 3

Il versamento delle somme relative al trattamento economico del medico specializzando deve essere effettuato mediante accreditamento a favore dell'Università sul conto di contabilità speciale n. 37135, IBAN: IT04X0100003245114300037135, all'atto della stipula del presente contratto.

Il versamento delle somme occorrenti per finanziare il contratto di formazione specialistica per gli anni accademici successivi al primo anno dovrà essere effettuato a richiesta e nei tempi stabiliti dall'Università.

ART. 4

Nel caso di mancato rinnovo del contratto di formazione specialistica, per intervenuta causa di risoluzione anticipata del contratto, la presente convenzione si considererà risolta e l'Università, salva diversa pattuizione, provvederà alla restituzione delle somme già anticipate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e non versate al Medico in formazione specialistica.

ART. 5

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

ART. 6

La presente convenzione ha la durata di anni quattro pari alla durata della scuola di specializzazione in psichiatria a decorrere dall'anno accademico 2018/2019.

ART. 7

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo secondo la normativa vigente, che sarà assolta in modo virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012.

La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

ART. 8

Eventuali controversie tra le parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente disciplinare, qualora non sia possibile comporre in via amministrativa, saranno deferite alla decisione del Foro di Aosta, determinato ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 del codice di procedura civile e 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Torino, li

UNIVERSITÀ DI TORINO
IL RETTORE

(.....)

Documento firmato digitalmente

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
L'ASSESSORE ALLA SANITÀ, SALUTE E
POLITICHE SOCIALI

(.....)

Documento firmato digitalmente